

# Regolamento della facoltà di teologia<sup>1</sup>

## PREAMBOLO

L'Istituto avventista di cultura biblica, da ora in poi "Istituto", ha iniziato il suo primo anno accademico a Firenze, nel 1940, nella sede di via Trieste. Il suo scopo era quello di curare la preparazione dei futuri pastori e lettrici bibliche avventisti.

L'Istituto si trasferì nel 1947 nella sua sede attuale di Villa Aurora, in Via del Pergolino 12, Firenze.

La Legge 22 novembre 1988, n. 516, così come modificata dalla Legge 8 giugno 2009, n. 67, prevede il riconoscimento "ai sensi della normativa vigente, [del]le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore», secondo i criteri specificati nel Decreto MIUR del 30 novembre 2010, riconoscendo altresì che "la gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste".

## I – COSTITUZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO

### ART. 1 (COSTITUZIONE, SEDE)

1. Il presente *Regolamento* è emanato in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lettera d., dello Statuto<sup>2</sup>.
2. Il presente *Regolamento* ha lo scopo di regolare l'attività della Facoltà avventista di teologia, da ora in poi "Facoltà".
3. La sede della Facoltà è presso Villa Aurora, Via del Pergolino 12, Firenze.

### ART. 2 (NATURA E SCOPO)

1. La Facoltà è la struttura di coordinamento dell'attività accademica dell'Istituto relativamente all'insegnamento e alla ricerca nel campo della teologia.
2. La Facoltà ha lo scopo di:
  - a) diffondere il vangelo di Gesù Cristo e incoraggiarne lo studio, la meditazione e l'applicazione all'esperienza esistenziale di ciascuno;
  - b) provvedere alla preparazione di ministri di culto, missionari, colportori e di quanti desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Facoltà;

---

<sup>1</sup> Approvato con voto n. 253 del *Comitato Direttivo* dell'Istituto avventista di cultura biblica, del 1° ottobre 2018

<sup>2</sup> Statuto dell'Istituto avventista di cultura biblica, Articolo 8 (Il Comitato Direttivo – Compiti): «[...] 2. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti: [...] d. approvare appositi regolamenti per le strutture e i servizi dell'Istituto; [...]».

- c) operare come centro di cultura e ricerca teologica, promuovendo gli studi teologici nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, anche attraverso seminari, conferenze, incontri;
- d) contribuire a diffondere la cultura in Italia e nel mondo.

## **II – FONDAMENTO DEGLI STUDI, ACCREDITAMENTO E RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI**

### **ART. 3 (FONDAMENTO DEGLI STUDI E ACCREDITAMENTO)**

1. La Facoltà esplica la propria attività sul fondamento delle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, in armonia con le *Dottrine fondamentali degli avventisti del 7° giorno* e conformemente all'ordinamento ecclesiastico avventista vigente.

2. La Facoltà fa parte del sistema di educazione avventista mondiale, ed è regolarmente riconosciuta dall'Adventist Accrediting Association (AAA) e dall'International Board of Ministerial and Theological Education (IBMTE) della General Conference of Seventh-day Adventists.

### **ART. 4 (RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI)**

La Facoltà mantiene rapporti di collaborazione con altri Istituti, Facoltà e Seminari avventisti, e può stabilire analoghe relazioni e rapporti con istituzioni educative statali, private o di altre confessioni religiose, italiane ed estere.

## **III – ORGANI**

### **ART. 5 (ORGANI)**

Sono organi della Facoltà:

- a) il Consiglio di presidenza;
- b) il Decano;
- c) il Collegio accademico;
- d) il Segretario del Collegio accademico.

### **ART. 6 (CONSIGLIO DI PRESIDENZA)**

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Direttore dell'Istituto, da ora in poi semplicemente "Direttore", dal Decano della Facoltà, da ora in poi "Decano", che ne è il segretario, dai responsabili degli indirizzi specialistici della Facoltà e da altri eventuali membri nominati dal Comitato Direttivo.

2. Il Consiglio di presidenza è convocato e presieduto dal Direttore.

3. Le riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei componenti votanti.

4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 7 (CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPITI)**

I compiti del Consiglio di presidenza sono i seguenti:

- a) coadiuvare il Decano nell'espletamento di quelle funzioni che possono richiedere una discussione preliminare;
- b) proporre al Comitato Direttivo la nomina dei professori incaricati;
- c) invitare professori esterni per contributi parziali allo svolgimento dei corsi stabiliti e per lezioni straordinarie;
- d) segnalare al Comitato Direttivo eventuali necessità di congedi temporanei per i docenti;
- e) modificare le tabelle dei moduli didattici;
- f) seguire l'andamento degli studi, fissando nei casi particolari il piano di studio, le dispense, i tempi ed i modi della frequenza degli studenti;
- g) assegnare, sentiti gli organismi interessati, le borse di studio agli studenti meritevoli e/o bisognosi;
- h) proporre al Comitato Direttivo il conferimento, *honoris causa*, di lauree in teologia e lauree magistrali in teologia;
- i) discutere e proporre modifiche agli aspetti accademici della Facoltà.

#### **ART. 8 (IL DECANO)**

1. Il Decano è nominato dal Comitato esecutivo dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, su proposta del Comitato Direttivo.

2. Il Decano dura in carica tre anni.

3. Il Decano coordina l'attività accademica della Facoltà.

4. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:

- a) dare impulso a tutta l'attività di studio, ricerca e promozione della Facoltà e proporre al Collegio accademico la lista dei corsi da attivare ed il calendario dell'anno accademico;
- b) rappresentare la Facoltà nei confronti di istituzioni accademiche e culturali, italiane ed estere, corrispondere e tenere rapporti con le medesime;
- c) supervisionare l'operato degli eventuali responsabili di settori accademici specifici, ed in particolare degli indirizzi della laurea magistrale in teologia: Pastorale della Famiglia (PDF); Religione, diritti e società (RDS);
- d) redigere un rapporto annuale per il Comitato Direttivo, in occasione della sua sessione di primavera, circa l'andamento della Facoltà;
- e) se necessario, riportare eventuali delibere del Collegio accademico e del Consiglio di Presidenza al Comitato Direttivo;

- f) fissare l'orario settimanale delle lezioni;
- g) ricevere le domande d'iscrizione degli studenti;
- h) ricevere i programmi dei professori;
- i) curare la conservazione dell'archivio della Facoltà, in collaborazione con la segreteria.

#### **ART. 9 (COLLEGIO ACCADEMICO)**

1. Il Collegio accademico è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Decano, dai professori ordinari e incaricati della Facoltà, dal rappresentante degli studenti.
2. Il Collegio accademico è convocato e presieduto dal Decano.
3. Le sue riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei professori ordinari e incaricati aventi corsi attivi nel semestre in corso.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.
5. Alle riunioni del Collegio accademico possono essere invitati anche i docenti ospiti, con solo diritto di voce, e, in fase di elaborazione dei profili annuali degli studenti, anche altre figure istituzionali, con diritto di voce e di voto.

#### **ART. 10 (COLLEGIO ACCADEMICO - COMPITI)**

1. I compiti del Collegio accademico sono i seguenti:
  - a) nominare il segretario del Collegio accademico;
  - b) decidere l'assegnazione del progetto di tesi e il relativo direttore;
  - c) nominare la commissione per l'esame di laurea;
  - d) formulare il profilo annuale degli studenti, anche in vista sia del proseguimento degli studi presso altre Facoltà o Istituti superiori avventisti, sia in relazione alla eventuale entrata in servizio presso l'Unione o altro ente ecclesiastico avventista italiano o estero;
  - e) curare ogni altra questione inerente all'attività accademica e riferirne, tramite il Direttore e il rapporto del Decano, al Comitato Direttivo.

#### **ART. 11 (IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO ACCADEMICO)**

1. Il Segretario del Collegio accademico è nominato per un anno tra i membri del Collegio stesso che siano professori ed è rieleggibile.
2. Le sue attribuzioni sono le seguenti:
  - a) redigere i verbali delle riunioni del Collegio accademico;
  - b) distribuire ai componenti del Collegio accademico copia dei verbali delle sedute.

## **IV – CORPO DOCENTE**

### **ART. 12 (CORPO DOCENTE – COMPOSIZIONE)**

Il corpo docente è costituito dai:

- a) professori ordinari;
- b) professori incaricati;
- c) docenti ospiti.

### **ART. 13 (CORPO DOCENTE – REGOLAMENTI)**

I professori ordinari e incaricati, se ministri di culto o missionari o comunque membri della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, sono soggetti, oltre ai regolamenti vigenti nell'Istituto, anche ai regolamenti dell'Unione e ai principi della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno.

### **ART. 14 (PROFESSORI ORDINARI)**

I professori ordinari sono nominati dal Comitato Direttivo.

### **ART. 15 (PROFESSORI INCARICATI)**

1. I professori incaricati sono nominati dal Comitato Direttivo, su proposta del Consiglio di presidenza.
2. La nomina è annuale e decade alla fine dell'anno accademico, salvo conferma esplicita di anno in anno.
3. Ai professori incaricati possono essere affidate esercitazioni, anche per gli insegnamenti fondamentali, brevi cicli di lezioni su argomenti specifici, supervisione e discussione delle ricerche e delle tesi degli studenti, sperimentazioni fuori sede o sostituzioni temporanee in caso di congedo di professori ordinari.

### **ART. 16 (DOCENTI OSPITI)**

Il Consiglio di presidenza può invitare come ospiti dei docenti esterni alla Facoltà per impartire seminari e cicli limitati di lezioni a complemento dei corsi regolarmente previsti o per supervisionare ricerche o tesi e partecipare alla loro discussione

### **ART. 17 (DEONTOLOGIA PASTORALE E PROFESSIONALE)**

1. Il Collegio accademico come corpo ed ogni suo singolo componente, in relazione agli insegnamenti rispettivamente impartiti, collaborano sul piano pastorale e accademico, alle iniziative che vengono promosse dall'Istituto e dall'Unione per la preparazione biblica e teologica dei ministri di culto e dei missionari dell'Unione.
2. I componenti del Collegio accademico sono impegnati nella predicazione pubblica del messaggio evangelico così come compreso dalla Chiesa cristiana avventista del 7° giorno e testimoniano, con il loro esempio quanto da loro insegnato.

## **V – CORSI E TITOLI ACCADEMICI**

### **ART. 18 (SCOPO DEI CORSI)**

1. I corsi impartiti dalla Facoltà tendono in via primaria alla formazione per l'esercizio del ministero pastorale e degli altri ministeri riconosciuti dalla Chiesa cristiana avventista del 7° giorno.
2. I diplomi e le lauree rilasciati dalla Facoltà certificano il completamento degli studi e non abilitano, di per sé, né al ministero pastorale né agli altri ministeri previsti dall'ordinamento ecclesiastico vigente.
3. I corsi sono impartiti seguendo una metodologia scientifica e perseguendo l'eccellenza accademica e possono pertanto essere seguiti con profitto anche da coloro che non siano primariamente interessati a perseguire una vocazione ministeriale.

### **ART. 19 (TITOLI)**

1. Sino all'anno accademico 1999-2000 l'Istituto ha rilasciato, al termine di corsi di durata triennale, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, diplomi di teologia e di cultura biblica.
2. A partire dall'anno accademico 2000-2001 l'Istituto, mediante la sua Facoltà, rilascia, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, i seguenti titoli:
  - a) laurea in teologia (primo livello);
  - b) laurea magistrale in teologia (secondo livello).
4. I titoli rilasciati dall'Istituto, anche mediante la sua Facoltà, al termine dei corsi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 14 della legge n. 516 del 1988, così come modificato dalla legge 8 giugno 2009, n. 67.
5. L'Istituto, mediante la Facoltà, previa approvazione del Comitato Direttivo può conferire, *honoris causa*, lauree in teologia e lauree magistrali in teologia a persone che si siano distinte nei settori scientifico-disciplinari attivati dalla Facoltà.

### **ART. 20 (ALTRI CORSI E TITOLI)**

L'Istituto, anche mediante la sua Facoltà, potrà istituire altri corsi e relativi titoli, oltre a quelli di cui agli articoli 18 e 19, previa approvazione del Comitato Direttivo.

## **VI – CORSO DI LAUREA IN TEOLOGIA**

### **ART. 21 (OBIETTIVI FORMATIVI)**

1. Il corso di laurea in teologia ha lo scopo principale di fornire a coloro che sperimentano la vocazione all'evangelizzazione, al servizio e alla formazione personale, l'opportunità di prepararsi nell'ambito della fedeltà ai principi della Bibbia, in relazione alla comprensione avventista, per rendere un efficace servizio alla Chiesa e al mondo.

2. Oltre ai diversi insegnamenti impartiti, il corso si articola anche in tirocini e *stage* come momenti concreti di esperienza formativa.

#### **ART. 22 (ACCESSO AL CORSO DI LAUREA)**

Le conoscenze di base per l'accesso al corso di laurea sono di norma acquisite con il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.

#### **ART. 23 (INSEGNAMENTI)**

1. Gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea si articolano nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- a) Antico Testamento;
- b) Nuovo Testamento;
- c) Storia del Cristianesimo;
- d) Teologia sistematica;
- e) Teologia pratica;
- f) Psicologia e pedagogia;
- g) Insegnamenti sussidiari

2. A questi insegnamenti fondamentali si aggiungono gli insegnamenti complementari.

3. La lista degli insegnamenti impartiti è contenuta nella Tabella dei moduli didattici allegata al presente *Regolamento*.

4. Gli insegnamenti complementari sono attivati dal Consiglio di presidenza.

#### **ART. 24 (ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)**

1. La laurea in teologia è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) come da specifica **Tabella A** dei moduli didattici.

2. Gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il corso di laurea in teologia sono indicati insieme ai relativi CFU nell'allegata **Tabella A** dei moduli didattici.

3. Lo studente deve inoltre sostenere esami complementari in modo da raggiungere il numero complessivo di CFU richiesto per il conseguimento della laurea.

4. Il Consiglio di presidenza ha facoltà di variare il numero di CFU di ogni insegnamento e il rapporto tra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari, fermo restando il numero minimo di CFU necessari per il conseguimento della laurea.

#### **ART. 25 (DURATA MASSIMA DEGLI STUDI)**

1. Lo studente deve completare i suoi studi entro dieci anni dalla data dell'iscrizione.

2. Qualora superi tale periodo perderà la convalida degli esami che man mano supereranno il periodo di dieci anni dal loro sostenimento.

## VII – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TEOLOGIA

### ART. 26 (OBIETTIVI FORMATIVI)

1. Il corso di laurea magistrale in teologia ha, in via primaria, lo scopo di completare la formazione dei candidati al ministero e fornire competenze che mettano in grado gli studenti di perseguire autonomamente percorsi di studio, ricerca, spiritualità e gestione delle attività ecclesiastiche.
2. Oltre ai diversi insegnamenti impartiti, il corso si articola anche in tirocini e *stage* come momenti concreti di esperienza formativa.
3. Il corso di laurea magistrale in teologia, per assecondare e valorizzare le inclinazioni e i talenti specifici degli studenti, si articola negli indirizzi di:
  - a) Pastorale della famiglia (PDF);
  - b) Religione, diritti e società (RDS);
  - c) Pace, religioni e multiculturalità (PRM).
4. Altri indirizzi potranno essere attivati dalla Facoltà, previa approvazione del Comitato Direttivo.

### ART. 27 (ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE)

1. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 22, è richiesto il conseguimento della laurea triennale di teologia o di titolo equipollente.
2. Per l'indirizzo PRM, l'accesso al corso può avvenire anche per studenti che abbiano conseguito una laurea triennale in teologia o equipollente, o studenti laureati in storia, lettere, filosofia, sociologia, scienze dell'educazione, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per i candidati in possesso dei titoli di cui al punto 2, l'ammissione è deliberata dal Consiglio di presidenza della Facoltà avventista, previo colloquio individuale e verifica del percorso formativo pregresso. La valutazione delle competenze richieste potrà avvenire anche mediante la somministrazione di un test *ad hoc*. In caso di eventuali lacune nei seguenti ambiti disciplinari (Scienze bibliche, Storia del Cristianesimo, Teologia sistematica) lo studente potrà iscriversi a condizione di colmare dette lacune acquisendo i crediti indicati nel voto di ammissione.
4. È consentita l'iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale di entrambi gli indirizzi, nonché la frequenza e il sostenimento di esami, con riserva di conseguimento della laurea entro il successivo mese di settembre, pena la sospensione dalla frequenza di tutti i corsi e dalle prove d'esame relative al quinto anno fino al conseguimento della laurea triennale.

### ART. 28 (ACQUISIZIONE CFU PDF)

La laurea magistrale in teologia, indirizzo "Pastorale della famiglia" (PDF), è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di CFU come da specifica **Tabella B** dei moduli didattici.



#### **ART. 29 (ACQUISIZIONE CFU RDS)**

La laurea magistrale in teologia, indirizzo “Religione, diritti e società” (RDS), è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di CFU come da specifica **Tabella C** dei moduli didattici.

#### **ART. 30 (ACQUISIZIONE CFU PRM)**

La laurea magistrale in teologia, indirizzo “Pace, religioni e multiculturalità” (PRM), è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di CFU come da specifica **Tabella D** dei moduli didattici.

#### **ART. 31 (TIROCINIO PASTORALE)**

Per potere sostenere la prova finale del corso di laurea magistrale in teologia negli indirizzi PDF RDS occorre avere seguito e superato positivamente un tirocinio della durata complessiva di circa 200 ore, le cui modalità saranno definite dal Consiglio di presidenza.

#### **ART. 32 (DURATA MASSIMA DEGLI STUDI)**

Lo studente deve completare i suoi studi entro sette anni dall’iscrizione.

Qualora superi tale periodo perderà la convalida degli esami che man mano supereranno il periodo di sette anni dal loro sostenimento.

### **VIII – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CORSI**

#### **ART. 33 (SPECIALI PIANI DI STUDIO)**

Il Consiglio di presidenza ha facoltà di accettare un piano di studi diverso da quello ordinario, per gli studenti provenienti da altri Istituti teologici avventisti o che abbiano già superato gli esami di taluni insegnamenti fondamentali o complementari nel corso di precedenti studi e dei titoli conseguiti presso altre istituzioni educative post-secondarie, o che siano già entrati in servizio nell’Opera.

#### **ART. 34 (PROPEDEUTICITA’)**

I criteri di propedeuticità dei corsi sono regolamentati da delibere specifiche del Consiglio di presidenza.

#### **ART. 35 (CONOSCENZE DI BASE PER ACCESSO AI CORSI)**

1. Il Consiglio di presidenza può prevedere annualmente un test o altri metodi valutativi per verificare le conoscenze di base, in particolare della lingua italiana e inglese, necessarie per intraprendere con profitto gli studi previsti dal corso prescelto.

2. In caso di insufficienti conoscenze di base dell'italiano, il Decano può prescrivere, prima dell'iscrizione al corso prescelto, la frequenza previa dei corsi di italiano attivati presso l'Istituto, oppure autorizzare comunque l'iscrizione ma stabilendo la contemporanea frequenza ai corsi di italiano.

3. Qualora il corso di italiano non sia attivato all'interno dell'Istituto, il Consiglio di presidenza indicherà i requisiti minimi per i corsi esterni.

#### **ART. 36 (RAPPORTI CFU-ORE DI LEZIONE)**

Un CFU corrisponde a circa 25 ore di lavoro accademico (lezioni frontali, esercitazioni, seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

Di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun CFU, alle lezioni teoriche è assegnato fino a un massimo del 30 per cento circa, alle attività teorico-pratiche circa il 50 per cento e alle attività di laboratorio circa il 100 per cento.

### **IX – ISCRIZIONI**

#### **ART. 37 (MODALITA' D'ISCRIZIONE)**

Coloro che intendono iscriversi ai corsi di cui all'art. 19 debbono farne domanda scritta in segreteria, allegando i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) documento in originale o in fotocopia autenticata, attestante gli studi seguiti;
- c) certificato medico attestante le condizioni di salute dello studente, se soggiornante presso il convitto di Villa Aurora;
- d) raccomandazione da parte del Comitato della chiesa locale di cui lo studente sia eventualmente membro o aderente;
- e) due fotografie formato tessera;
- f) ricevuta dell'avvenuto pagamento delle quote previste dal *Regolamento finanziario* dell'Istituto.

La procedura per ufficializzare l'iscrizione sarà indicata dalla segreteria.

#### **ART. 38 (APPARTENENZA CONFESIONALE)**

1. I corsi impartiti dalla Facoltà sono primariamente destinati alla formazione di ministri di culto e missionari avventisti, incarichi per i quali l'appartenenza alla Chiesa cristiana avventista del 7° giorno è un requisito indispensabile.

2. I corsi sono comunque aperti a tutti coloro che vogliono acquisire le competenze e i saperi che la Facoltà si propone di trasmettere, anche se non siano membri o aderenti alla Chiesa cristiana avventista del 7° giorno.

3. Onde evitare malintesi, si rende tuttavia necessario in mancanza della presentazione di cui al punto d) dell'art. 36 del presente *Regolamento* o nel caso in cui il richiedente non sia membro della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, che il richiedente medesimo abbia un colloquio con il Decano o con un suo incaricato.

## **ART. 39 (UDITORI)**

1. Alle lezioni dei corsi possono essere ammessi uditori a seguito di domanda scritta al Decano e del previo pagamento di quanto previsto dal *Regolamento finanziario* dell'Istituto.
2. A richiesta degli uditori, possono essere rilasciati attestati di frequenza.

## **X – FREQUENZA, ESAMI, VALUTAZIONE**

### **Art. 40 (FREQUENZA PER GLI INDIRIZZI PDF E RDS)**

1. La frequenza alle lezioni e la partecipazione attiva alle esercitazioni è normalmente obbligatoria. Solo coloro che hanno acquisito la frequenza ad un corso possono sostenerne gli esami.
2. La frequenza non può essere acquisita qualora le assenze superino il 20% del totale delle ore di lezione previste dal corso, salvo deroga straordinaria deliberata dal Consiglio di presidenza.
3. La frequenza, una volta acquisita, ha una validità di ventiquattro mesi dalla fine del corso.
4. Nel caso che la frequenza scada, per sostenere l'esame del corso in questione, sarà necessario acquisirla pagando nuovamente, se non iscritti come studenti a tempo pieno, il costo dei relativi CFU (esclusa l'iscrizione) previsto dal *Regolamento finanziario* e svolgendo eventuali lavori aggiuntivi richiesti dal professore titolare del corso.
5. È facoltà dello studente la cui frequenza sia scaduta e sia stata acquisita nuovamente secondo quanto al comma 4 precedente frequentare nuovamente le lezioni del corso in questione.

### **ART. 41 (FREQUENZA PER L'INDIRIZZO PRM)**

1. Per l'indirizzo PRM, la didattica è improntata alla metodologia del «Blended Learning», che combina il metodo tradizionale in aula con attività di apprendimento attraverso strumenti online.
2. Per i corsi svolti in tutto o in parte con metodologia tradizionale in aula, valgono le disposizioni di cui all'articolo 40.
3. Per i corsi svolti in tutto o in parte attraverso strumenti online, l'accesso agli stessi è garantito per 24 mesi a partire dalla fine del semestre in cui sono stati resi disponibili.
4. Nel caso che la frequenza scada, per sostenere l'esame del corso in questione, sarà necessario acquisirla pagando nuovamente, se non iscritti come studenti a tempo pieno, il costo dei relativi CFU (esclusa l'iscrizione) previsto dal *Regolamento finanziario* e svolgendo eventuali lavori aggiuntivi richiesti dal professore titolare del corso.
5. È facoltà dello studente, la cui frequenza sia scaduta e sia stata acquisita nuovamente secondo quanto al comma 4 precedente, seguire nuovamente le lezioni del corso in questione.

### **ART. 42 (SESSIONI DI ESAMI)**

1. L'anno accademico si divide in due semestri.

2. Alla fine di ogni semestre ha luogo una sessione di esami della durata di due settimane con due appelli.
3. Una ulteriore sessione di esami di recupero avrà luogo, di norma, entro le prime tre settimane dall'inizio dell'anno accademico, con un solo appello.
4. In caso di mancato superamento di un esame nella sessione prevista, lo stesso potrà essere sostenuto nella sessione successiva, purché in regola con quanto previsto dagli articoli 40 e 41.

#### **ART. 43 (MODALITA' DEGLI ESAMI)**

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate nei sillabi dei singoli corsi.
2. Le votazioni sono espresse in trentesimi e, a scelta del docente, possono tenere conto delle eventuali valutazioni parziali acquisite durante lo svolgimento del corso.
3. Nessuno studente può sostenere gli esami degli insegnamenti di cui non ha acquisito le frequenze e/o non ha svolto nell'anno le esercitazioni previste, salvo casi particolari che siano stati approvati dal Consiglio di presidenza.

#### **ART. 44 (DIFFICOLTA' NEGLI STUDI)**

Il Collegio accademico, in sede di redazione dei profili, considerato l'andamento degli studi dello studente, si riserva di fare delle raccomandazioni circa il prosieguo degli studi o, se del caso, per l'interruzione degli stessi.

#### **ART. 45 (DISCUSSIONE E VALUTAZIONE DELLA TESI)**

1. L'esame di laurea previsto per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione, con esito positivo, di una tesi scritta.
2. Il progetto di tesi deve essere sottoposto per approvazione al Collegio accademico, mediante richiesta scritta da far pervenire al Decano.
3. Il Collegio accademico provvederà all'assegnazione del direttore di tesi.
4. La commissione dell'esame di laurea è costituita dal direttore di tesi, da un altro commissario designato dal Collegio accademico, e dal Decano, o da altro professore da lui designato, che presiede la commissione.
5. La commissione attribuisce un voto in decimi alla tesi e alla sua discussione. Si considera che la discussione ha avuto esito positivo qualora il voto non sia inferiore a 6.

#### **ART. 46 (VALUTAZIONE FINALE)**

1. Il voto finale di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti per CFU ottenuta negli esami dei singoli insegnamenti, portata alla scala di 110 più il voto ottenuto nell'esame finale.
2. Qualora il voto della tesi sia pari o superiore a 8 e la somma di cui al comma 1 superi la cifra di 110, lo studente ottiene la lode.

## **XI – TASSE ACCADEMICHE**

### **ART. 47 (TASSE ACCADEMICHE)**

1. All'atto dell'iscrizione o del successivo rinnovo annuale gli studenti debbono versare le tasse accademiche stabilite dal *Regolamento finanziario*.
2. Gli studenti che non siano in regola con il pagamento delle tasse previste saranno sospesi dalle lezioni e non potranno sostenere esami o presentare ricerche.
3. Gli studenti che abbiano un debito con l'Istituto non potranno ricevere diplomi, certificati o attestazioni.
4. L'ammontare delle tasse per ciascun anno accademico è fissato dal Comitato amministrativo nell'ultimo semestre dell'anno accademico precedente.

## **XII – RAPPRESENTANZA E DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

### **ART. 48 (RAPPRESENTANZA)**

Gli studenti della Facoltà, residenti nel campus, riuniti in assemblea, eleggono ogni anno al loro interno un proprio rappresentante nel Collegio accademico.

### **ART. 49 (DISCIPLINA)**

La disciplina mira alla formazione del carattere e deve essere essenzialmente autogovernata. Essa si esercita ai seguenti livelli:

- a) dai singoli professori;
- b) dal Direttore e dal Decano;
- c) dal Collegio accademico.

## **XIII – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE**

### **ART. 50 (ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE)**

1. Il presente *Regolamento* entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato Direttivo dell'Istituto.
2. Le modifiche a questo *Regolamento* possono essere fatte solo con voto del Comitato Direttivo dell'Istituto, ad esclusione delle Tabelle dei moduli didattici qui di seguito allegate, che potranno essere modificate con voto del Consiglio di presidenza.